

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

- a) Compete al Sindaco la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni previste dalla legge, dagli Statuti o dai Regolamenti, in tutti i casi in cui tali nomine non siano riservate dalla Legge al Consiglio Comunale.
E' invece competente il Consiglio Comunale per la nomina di propri rappresentanti presso Enti, Aziende, Istituzioni nei casi in cui la medesima sia ad esso espressamente riservata dalla Legge, tale intendendosi la nomina di rappresentanti o di componenti del Consiglio Comunale, o la nomina con riserva a favore dei rappresentanti della minoranza o con voto limitato;
- b) le nomine, che potranno riguardare anche Consiglieri Comunali, verranno effettuate per la durata prevista dalla legge o, in mancanza, sino al rinnovo dell'Amministrazione Comunale;
- c) le nomine dovranno essere effettuate secondo criteri di competenza ed idoneità in relazione alle funzioni che dovranno essere assolte, tenendo conto del titolo di studio e dell'attività professionale svolta nonché di precedenti esperienze in analoghe funzioni e, a tal fine, se richiesto, i cittadini prescelti dovranno produrre il proprio "curriculum vitae";
- d) le nomine dovranno essere effettuate scegliendo cittadini in possesso dei requisiti previsti per le elezioni alla carica di Consigliere Comunale, preferibilmente iscritti nelle liste del Comune di Mareno di Piave, e che godano di riconosciuta stima e moralità;
- e) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco, fino al terzo grado, non possono essere nominati rappresentanti del Comune, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 81/1993; analogo impedimento sussisterà in tutti i casi di conflitto di interesse configurabile e rilevabile in base alla normativa in materia;
- f) nello stesso Ente, Azienda o Istituzioni non possono essere nominati o designati persone legate tra loro da vincoli di matrimonio o di parentela o di affinità entro il 3° grado;
- g) i nominati dovranno riferire periodicamente al Sindaco sull'attività svolta;
- h) il Sindaco potrà revocare, con proprio provvedimento motivato, i rappresentanti del Comune nominati presso Enti, Aziende ed Istituzioni, qualora venga meno il necessario rapporto fiduciario o si determini una rottura di quella conformità di volontà e di intenti ed anche di programmi, che il legislatore ha inteso debba instaurarsi, prevedendo, appunto, in caso contrario, lo strumento della revoca. Potrà altresì procedere alla revoca nel caso in cui i rappresentanti, non intervengano regolarmente alle sedute dell'Organismo ove sono stati nominati, senza giustificato motivo.